

N. R.G. 1746/2013

TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE

Dott.ssa Maria Giuliana Civinini Presidente
Dott. Franco Pastorelli giudice relatore
Dott.ssa Azzurra Fodra giudice

Nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al N. **1746/2013 R.G.**

Riunito nella camera di consiglio del 3.12.2013

Letti gli atti della causa fra:

... omissis ...

entrambi assistiti dall'avv. ALIOTTA ELOISA ,

RICORRENTI

e

.. omissis ... assistita da avv. MORMINA DANIELE

RESISTENTE

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 317 *bis* c.p.c. ... *omissis* ... hanno chiesto che il Tribunale adito affidi loro la loro figlia ... *omissis* ..., definendo un adeguato percorso di ricollocazione della stessa presso di loro. Deducevano infatti che, con provvedimento del 22.12.20106, il Tribunale per i Minorenni di Firenze (d'ora innanzi *breviter* TM. di Firenze o T.M), aveva affidato la suddetta minore alla zia .. *omissis*

Quest'ultima, costituendosi, ha in primo luogo eccepito la incompetenza del Tribunale ordinario adito argomentando che fosse competente a revocare il provvedimento emesso ex art 333 c.c. lo stesso TM di Firenze e nel merito opponendosi all'accoglimento del ricorso.

L'art. 317 *bis* c.c. consente al giudice ordinario (ai sensi dell'art 38 disp. att. c.c.) di emettere, nell'esclusivo interesse del figlio, provvedimenti che incidano sulla potestà dei genitori di figli naturali limitandola od escludendola.

La domanda in esame non può essere sussunta sotto tale disposizione normativa, in quanto con la richiesta di affidamento della minore ai genitori viene di fatto richiesta la revoca, ex art 333 ult. comma c.c., del provvedimento del TM di Firenze in data 22.12.2006, con il quale la minore ... *omissis* ... è stata affidata alla zia paterna ex art 333 c.c. e non introdotta una domanda avente ad oggetto il rapporto tra padre e madre in ordine all'esercizio della genitorialità, che costituisce il *proprium* dell'istituto regolato dall'art 317 *bis* c.p.c.

Ma se così è, non vi è dubbio che sussista la competenza del T.M. di Firenze, come correttamente eccepito dalla resistente, ad esaminare detta domanda, in quanto la competenza del TM si estende anche al provvedimento di modifica o revoca delle limitazioni genitoriali, trovando la sua disciplina normativa in seno all'art. 333 comma 2° c.c., come richiamato anche in *parte qua* dall'art. 38 disp. att. c.c. (cfr. per un caso analogo Trib. Milano decreto 3 maggio 2013 in www.ilcaso.it).

Infatti l'art. 38 disp att. c.p.c., come sostituito dalla legge 10 dicembre 2012 n. 219, prevede che per i procedimenti di cui all'articolo 333 c.c., resta esclusa la competenza del Tribunale per i minorenni soltanto nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c. e che in tale ipotesi, per tutta la durata del processo, la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetti al giudice ordinario. Pertanto la *ratio* della *potestas decidendi* del Tribunale Ordinario in tali casi è rappresentata dalla concentrazione processuale delle domande e delle conseguenti tutele.

In difetto di pendenza di procedimenti di separazione, divorzio o ex art 316 c.c. innanzi al tribunale, neppure allegati, non sussiste la competenza del giudice ordinario adito.

Ne consegue pertanto che deve essere dichiarata la incompetenza del tribunale ordinario adito per essere competente a conoscere della presente domanda, da sussumersi sotto la disciplina di cui all'art 333 comma 2° c.c., il Tribunale per i Minorenni di Firenze.

Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di deposito di nota spese, in applicazione del D. 140/2012.

P.Q.M.

Dichiara la incompetenza del Tribunale Ordinario adito a conoscere la domanda proposta da ... *omissis* ... e da ... *omissis* ... e li condanna, in solido fra di loro, a rifondere a ... *omissis* ... le spese di lite che liquida ex DM 140/2012 in € 600,00 per la fase di studio ed in € 300,00 per la fase introduttiva oltre Iva e C.P.A come per legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Livorno in data 3.12.2013 su relazione del dott. Franco Pastorelli.

Il Presidente
dott.ssa Maria Giuliana Civinini